

DELIBERA N. 150/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DELLA LISTA RIVOLUZIONE CIVILE DOTTOR ANTONIO INGROIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (TG LA7)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Telecom Italia Media S.p.A.;

VISTO l’esposto presentato in data 15 febbraio 2013 (prot. n. 9028) dal Presidente della Lista Rivoluzione Civile dott. Antonio Ingroia, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle relative disposizioni di attuazione da parte della società Telecom Italia Media S.p.A. in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante lamenta la sottopresenza della lista esponente, nella settimana 4 – 10 febbraio 2013, in tutte le edizioni dei telegiornali diffusi dalla testata La7 (TgLa7), in quanto la lista Rivoluzione Civile avrebbe fruito di tempi non adeguati e sarebbe stata fortemente penalizzata;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Telecom Italia Media S.p.A. con nota pervenuta in data 16 febbraio 2013 (prot. n. 9058 del 17 febbraio 2013), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 16 febbraio 2013 (prot. n. 9038), nelle quali si espone, in sintesi, quanto segue:

- il denunciante lamenta che nel periodo dal 4 al 10 febbraio 2013, in tutte le edizioni del TgLa7, come nelle edizioni principali, avrebbe fruito di un tempo significativamente inadeguato rispetto a quello riservato ad altre liste, facendo riferimento all’esposto del 10 febbraio 2013 di cui la società Telecom Italia Media non è venuta a conoscenza e per quale si esprime la più ampia riserva, non essendo nelle condizioni di controdedurre;
- nel merito, si deve evidenziare come la società Telecom Italia Media abbia garantito il pieno rispetto del principio del pluralismo e della *par condicio* tra le forze politiche, in totale conformità con le previsioni normative in materia;
- i telegiornali non sono sottoposti alle norme afferenti la comunicazione politica, come statuito anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale n. 155/2002) ed amministrativa (Consiglio di Stato n. 1943/2011 e Tar Lazio ord. n. 1179/2010);
- il generale principio della parità di trattamento nei programmi di informazione non può tradursi nell’obbligo per le testate giornalistiche di rispettare parità aritmetiche, né limiti di presenza, né obblighi di partecipazione; esso costituisce un canone generale della libertà di informazione, il cui rispetto da parte delle emittenti televisive deve formare oggetto di un’indagine complessa sulle modalità di costruzione e conduzione dei telegiornali che tenga conto del

“contesto narrativo – argomentativo” (Corte Cost. sent. 155/2002), non potendosi sostanziare nell'imposizione *de facto* di una “compartimentazione” dei notiziari;

- nell'accertamento della fondatezza dell'esposto e dell'osservanza delle regole in materia di parità di accesso, l'Autorità non può basarsi sul mero esame dei tempi relativi a ciascun soggetto nelle edizioni dei telegiornali (tutti e/o principali), pena l'eliminazione di qualsivoglia distinzione tra comunicazione politica ed informazione, nonché l'illegittima riduzione dell'attività di informazione complessivamente svolta ai soli notiziari;
- avuto riguardo a questa campagna elettorale, la delibera n. 70/13/CONS, nel riconoscere la complessità della situazione connessa alla frammentazione dei soggetti politici, ha stabilito che *“le coalizioni devono – di norma – fruire di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste”*;
- pertanto, nel valutare la congruità dello spazio complessivamente concesso alla Lista Rifondazione Civile occorre considerare che quest'ultima è una lista singola, il cui tempo di parola deve bilanciarsi con quello riservato alle altre ventotto liste, senza che possano essere imposte parità aritmetiche;
- dai dati del monitoraggio emerge con tutta evidenza l'infondatezza e la pretestuosità dell'esposto della lista Rivoluzione Civile, in quanto nel telegiornale TgLa7:

1) relativamente a tutte le edizioni:

- nel periodo 28 gennaio – 3 febbraio 2013 è stato attribuito alla lista esponente un tempo di notizia di tredici minuti e sei secondi (pari al 7,59%), un tempo di parola di due minuti e quindici secondi (pari al 7,07%) e un tempo di antenna di quindici minuti e ventuno secondi (pari al 7,51%);

- nel periodo 4 – 10 febbraio 2013 è stato attribuito alla lista esponente un tempo di notizia di quattro minuti e venti secondi (pari al 2,69%), un tempo di parola di cinque minuti e undici secondi (pari all'11,79%) e un tempo di antenna di nove minuti e trentuno secondi (4,64%);

2) relativamente alle edizioni principali:

- nel periodo 28 gennaio – 3 febbraio 2013 è stato attribuito alla lista esponente un tempo di notizia di undici minuti e diciotto secondi (pari al 9,17%), un tempo di parola di due minuti e quindici secondi (pari all'8,15%) e un tempo di antenna di tredici minuti e trentatré secondi (pari all'8,98%);

- nel periodo 4 – 10 febbraio 2013 è stato attribuito alla lista esponente un tempo di notizia di tre minuti e trentuno secondi (pari al 2,82%), un tempo di parola di cinque minuti e undici secondi (pari all'11,79%) e un tempo di antenna di otto minuti e quarantadue secondi (pari al 5,16%);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,

l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività e la completezza dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 666/12/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa, i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento e osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012) l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità, pur dando atto del *favor* espresso dal legislatore verso la convergenza degli attori politici in coalizioni, ha chiarito che ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, ha il diritto di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Pertanto, rilevato che le coalizioni devono – di norma – fruire di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, l'Autorità ha chiarito che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va applicato a situazioni omologhe. In particolare, con riferimento ai notiziari ha precisato che le emittenti devono garantire alle coalizioni e alle liste parità di trattamento nell'arco di ciascuna settimana di programmazione;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e relativi al periodo 4 - 10 febbraio 2013 pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO dall'esame dei dati che nel periodo oggetto di contestazione (4-10 febbraio 2013) la lista Rivoluzione civile ha fruito nei telegiornali diffusi dal Canale La7 (testata TgLa7) dei seguenti tempi di parola calcolati sul totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali complessivamente considerati: 11,07% del totale in tutte le edizioni del notiziario; 11,07% del totale nelle edizioni principali. Nel medesimo periodo forze politiche omologhe, vale a dire le liste non collegate, hanno fruito di tempi inferiori: a titolo esemplificativo la Lista Movimento cinque stelle, che al pari dell'esponente non è collegata ad alcuna coalizione, ha fruito di un tempo di parola pari all'1,99% del totale (tutte le edizioni ed edizioni principali), mentre la lista Fare per

fermare il declino ha fruito di un tempo pari all'1,32% e la lista Partito comunista dei lavoratori un tempo pari all'1,50%;

RILEVATO, altresì, che dall'esame dei dati relativi al periodo 21 gennaio-10 febbraio 2013, emerge che la Lista Rivoluzione Civile ha complessivamente fruito in tutte le edizioni del notiziario TgLa7 di un tempo di parola pari al 7,86% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati;

RILEVATO in particolare che con la delibera n. 113/13/CONS del 13 febbraio 2013, l'Autorità, all'esito della valutazione dei dati di monitoraggio relativi al periodo 21 gennaio – 10 febbraio 2013, ha ordinato alla società Telecom Italia Media S.p.a. l'immediato riequilibrio dell'informazione entro il termine del 17 febbraio 2013 anche con riferimento ai telegiornali diffusi dal canale La7, in ragione degli accertati squilibri registrati nei tempi di parola fruiti dalle liste ivi specificamente indicate tra le quali, per le ragioni anzidette, non compare la lista esponente;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e relativi al periodo 11-17 febbraio 2013 pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO dall'esame dei dati relativi al periodo 11-17 febbraio 2013 che la lista Rivoluzione civile ha fruito nei telegiornali diffusi dal Canale La7 (testata TgLa7) dei seguenti tempi di parola calcolati sul totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali complessivamente considerati: 2,69% del totale in tutte le edizioni del notiziario e nelle edizioni principali. Nel medesimo periodo forze politiche omologhe hanno fruito di tempi comparabili: la Lista Movimento cinque stelle, che al pari dell'esponente non è collegata ad alcuna coalizione, ha fruito di un tempo di parola pari al 3,43%% del totale (tutte le edizioni ed edizioni principali); mentre la lista Fare per fermare il declino non ha fruito di alcun tempo di parola, la lista Partito comunista dei lavoratori un tempo pari allo 0,87%; la lista Amnistia giustizia e libertà un tempo pari allo 0,94%;

RITENUTO, alla luce dei dati sopra rappresentati, che le doglianze contenute nell'esposto presentato dalla lista Rivoluzione Civile non possano essere accolte in quanto non si rilevano squilibri nei tempi fruiti dalla lista esponente rispetto a liste omologhe, anche alla luce dei criteri esegetici rappresentati dall'Autorità nella citata delibera n. 70/13/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci